ATTO COSTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "Associazione Piccoli Passi"

Con la presente scrittura privata da valersi fra le parti a tutti gli effetti di legge, i signori:

- ✓ Daniela Clementi, nata a Rimini il 9/9/1964 e residente a Cesenatico alla Via XXV luglio n° 26 (c.f. CLMDNL64P49H294P);
- ✓ Marco Cimonetti, nato a Milano il 29/11/1966 e residente a Cesenatico alla Via XXV luglio n° 26 (c.f. CMNMRC66S29F205I);
- ✓ Melania Lumini, nata a Cesenatico il 12/4/1964 e residente a Cesena alla Via Tommaseo n° 19 (c.f. LMNMLN64D52C574C);
- ✓ Patrizia Pronesti, nata a Cesena il 14/3/1970 e residente a Cesenatico al Viale dei Mille n° 136 (c.f. PRNPRZ70C54C573X);
- ✓ Fabio Clementi, nato a Rimini il 6/5/1968 e residente a Cesenatico al Viale dei Mille n° 60 (c.f. CLMFBA68E06H294M);

convengono e stipulano quanto segue:

- 1) Fra i comparenti è costituita una organizzazione di volontariato denominata "Associazione Piccoli Passi".
- 2) L'Associazione ha la sua sede in Cesenatico, alla Via XXV luglio n° 26, adempie ai propri scopi e funzioni secondo le norme contenute nello statuto composto da n° 11 (undici) articoli, già preventivamente discusso e approvato dai soci, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" a costituirne parte integrante e sostanziale, ed agisce in conformità alla Legge 11 agosto 1991 n° 266, alla Legge Regionale Emilia-Romagna 23 Settembre 1996 n° 37, ai relativi regolamenti attuativi, alle altre leggi statali e regionali.

A tale statuto, che i comparenti dichiarano di ben conoscere, tutti i soci si obbligano ad uniformarsi completamente.

3) Su designazione unanime dei comparenti vengono proposti a comporre il primo Consiglio Direttivo i signori:

Daniela Clementi, Presidente e legale rappresentante;

Melania Lumini, Vice Presidente;

Marco Cimonetti, Tesoriere.

Patrizia Pronesti, Segretario.

Fabio Clementi, Consigliere.

- Il Presidente Sig.ra Daniela Clementi ha la legale rappresentanza della associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
- 4) I signori comparenti concordemente delegano i Sigg. Marco Cimonetti e Daniela Clementi a compiere tutti quei depositi, approvazioni, e pubblicazioni del presente atto costitutivo ed allegato statuto che fossero richiesti da qualsiasi autorità competente o dalla legge per il regolare funzionamento dell'associazione.
- 5) Tutte le spese del presente atto e consequenziali saranno sostenute dall'associazione. Il presente atto usufruisce di tutte le agevolazioni previste dalla vigente normativa per le associazioni di volontariato.

Daniela Clementi Melania Lumini Marco Cimonetti Patrizia Pronesti

Fabio Clementi

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"Associazione Piccoli Passi"

Art. 1 (Denominazione e sede)

- 1.- È costituita l'organizzazione di volontariato denominata: "Associazione Piccoli Passi".
- 2. L'Associazione ha sede in Cesenatico, per ora alla Via XXV luglio n° 26.

Art. 2 (Statuto)

- 1. L'**Associazione Piccoli Passi** è disciplinata dal presente Statuto ed agisce in conformità alla Legge 11 Agosto 1991 n° 266, alla Legge Regionale Emilia Romagna 2 Settembre 1996 n° 37, ai relativi regolamenti attuativi, alle altre leggi statali e regionali e ai principi generali dell'Ordinamento giuridico.
- 2. Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti i soci dell'Associazione: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento e dell'attività dell'organizzazione stessa.
- 3. Lo Statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea dei soci con la maggioranza qualificata dei 3/4 degli iscritti: esso è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri stabiliti dall'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 3 (Finalità dell'associazione)

1. - L'Associazione **Piccoli Passi**, promuove l'esperienza/realtà viva della casa-famiglia, quale luogo primario per la crescita dell'individuo, prefiggendosi lo scopo di offrire accoglienza e sostegno a persone, minori e non, che si trovano in situazioni di disagio sociale, senza discriminazione di razza, religione, sesso, o ceto sociale.

In particolare, interviene per corrispondere ai bisogni fondamentali della persona quali il nutrimento, la salute, l'istruzione, il lavoro, il benessere psicofisico e lo sviluppo della personalità; realizza attività socio-culturali per e con le persone ospiti della casa-famiglia, i soci e quanti vorranno partecipare e condividerne lo spirito; attua ogni altra iniziativa di sensibilizzazione alle tematiche ispiratrici dell'Associazione. Essa persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale e non ha scopo di lucro.

- 2. L'attività dell'Associazione può essere svolta in collaborazione con altre organizzazioni ed anche attraverso accordi o convenzioni con Enti Pubblici e privati.
- 3. L'Associazione opera nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Art. 4 (Ammissione ed esclusione, diritti e doveri dei soci)

- 1. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che siano interessate all'attività della stessa, che condividono le finalità dell'organizzazione e che sono animate da spirito di solidarietà.
- 2. L'ammissione dei soci all'Associazione è deliberata a domanda dell'interessato dal Consiglio Direttivo. L'eventuale motivata reiezione della domanda dovrà essere comunicata.
- 3. La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza per mancato versamento della quota associativa, per esclusione per comportamenti contrastanti con lo Statuto e con gli scopi dell'Associazione, per esclusione per incompatibilità.
- 4. L'esclusione e la decadenza dei soci sono deliberate dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio dichiarato decaduto o escluso ha facoltà di ricorrere, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esclusione o della decadenza, all'Assemblea all'uopo convocata.
- 5. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
- 6. I soci sono obbligati:
- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; informano il loro comportamento a esemplare moralità, correttezza e rettitudine nello svolgimento delle attività associative;

- a versare la quota associativa annua, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo;
- a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
- 7. Ai soci spettano i diritti di informazione, di controllo e di elettorato attivo e passivo previsti dalla legge e dallo statuto; hanno inoltre diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.
- 8. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 5 (Patrimonio)

- 1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti, donazioni, nonchè dalle risultanze economiche attive e/o passive delle gestioni.
- 2. L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:
- a) quote associative annuali;
- b) erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
- c) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e private;
- d) entrate derivanti da attività promozionali di sensibilizzazione e da attività commerciali e produttive marginali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni.
- 3. Il patrimonio sociale viene utilizzato per il conseguimento degli scopi statutari.
- Gli eventuali utili e avanzi di gestione, nonchè i fondi, le riserve, e i capitali non potranno essere distribuiti a nessun titolo anche in modo indiretto, e dovranno essere utilizzati per l'effettuazione delle attività istituzionali.
- 4. L'Associazione può accettare lasciti, legati e donazioni di beni mobili, previa delibera conforme del Consiglio Direttivo. Allo stesso modo essa può inoltre acquistare e vendere beni immobili.
- 5. L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il rendiconto, da cui risultano i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'assemblea dei soci, convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati per delega.

Art. 6 (Organi dell'Associazione)

- 1. Sono organi dell'associazione:
- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 7 (L'assemblea dei soci)

- 1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti soci, anche assenti o dissenzienti. L'assemblea è composta da tutti i soci che si trovino in regola con il versamento della quota associativa alla data dell'avviso di convocazione.
- 2. L'assemblea ordinaria indirizza l'attività dell'Associazione ed inoltre:
- a) approva il rendiconto annuale;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) delibera sulle proposte di decadenza ed esclusione dei soci;
- d) delibera sulle proposte di regolamenti attuativi;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alle sue competenze dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- 3. L'assemblea ordinaria viene convocata dal presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del

bilancio, e ogni qualvolta lo stesso presidente, o almeno un terzo dei membri del consiglio direttivo, o un decimo degli associati lo richiedano.

- 4. L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale.
- 5. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vice presidente, ovvero, in assenza di entrambi, da altro consigliere. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione.
- 6. L'assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresenta almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi non prima di ventiquattro ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- 7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti o rappresentati.
- 8. Le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate a maggioranza qualificata dei 3/4 degli iscritti.
- 9. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio avente diritto di voto, mediante delega scritta; ogni socio non può ricevere più di due deleghe. Nessun socio può partecipare a votazioni su questioni concernenti i suoi interessi.
- 10. Le deliberazioni adottate devono risultare da verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
- 11. Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può deliberare l'emanazione di regolamenti attuativi per disciplinare specificamente lo svolgimento delle attività statutarie e per determinare le modalità di elezione delle cariche associative.

Art. 8 (Il Consiglio Direttivo)

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, eletti dall'assemblea; dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili e il loro mandato è gratuito. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un vice presidente un segretario e un tesoriere. In caso di Consiglio Direttivo composto da tre membri le funzioni di Segretario e di Tesoriere sono cumulate in un'unica persona.
- 2. In caso di dimissioni o altro impedimento permanente il consigliere è sostituito con deliberazione del Consiglio Direttivo nominando il primo dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere del Consiglio Direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo l'assemblea deve provvedere alla elezione del consiglio intero.
- 3. Al Consiglio Direttivo spetta:
- a) nominare al suo interno il Presidente dell'Associazione e le altre cariche associative;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) predisporre lo schema di rendiconto annuale:
- d) predisporre i regolamenti attuativi;
- e) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci;
- f) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione e di straordinaria non spettanti all'assemblea;
- g) promuovere la raccolta di fondi;
- h) stabilire l'importo della quota associativa annua.
- 4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente, o in sua vece, dal vice presidente, o in mancanza di entrambi, dal consigliere anziano.
- 5. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno ovvero lo richieda almeno un terzo dei consiglieri. Esso assume la propria deliberazione con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I consiglieri non possono farsi rappresentare.

6. - I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti dal segretario, vengono sottoposti all'approvazione del consiglio nell'adunanza successiva e conservati agli atti.

Art. 9 (Il Presidente)

- 1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti. Ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonchè l'assemblea dei soci, dei quali coordina i lavori. Decade con la decadenza prevista per il Consiglio Direttivo.
- 2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina le attività dell'Associazione, è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione, firma ogni atto autorizzato dal consiglio Direttivo; in caso di urgenza può esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica nella riunione del Consiglio Direttivo immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente.

Art. 10 (Scioglimento della Associazione e devoluzione del patrimonio)

- 1. L'Associazione può sciogliersi per deliberazione dell'assemblea dei soci con voto favorevole dei 3/4 degli iscritti.
- 2. In caso di scioglimento o di cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altra organizzazione di volontariato operanti nel settore dell'accoglienza in casa-famiglia di minori. È in ogni caso vietato il riparto di attività fra i soci.

Art. 11 (Disposizioni finali)

1. - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia di associazione.